

Avv. LESSIO Manuela

**SENTENZA**  
**N. 1193/08**  
**CRON. 5288/2008**  
**R.G.L. 1008/2008**

X2



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

ATTO ESENTE

20 MAR. 2009

1,57  
6,00

*[Handwritten signature]*

Composta da:

Dott. Carlo PEYRON PRESIDENTE  
Dott. Giancarlo GIROLAMI CONSIGLIERE Rel.  
Dott.ssa Claudia RAMELLA TRAFIQUET CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **1008/2008** R.G.L.

promossa da:

**PASINO VINCENZO**, res. in Alessandria – Via Ghiaini n. 27,  
rapp.to e difeso dall'avv. Manuela Lessio, con studio in  
Alessandria – Via Torino n. 2, ed elett.te domic. presso l'avv.  
Mario Bruschi, con studio in Torino – Via S. Quintino n. 42  
giusta delega a margine del presente atto

**APPELLANTE e appellato in via incidentale**

**C O N T R O**

**COMUNE DI ALESSANDRIA**, in persona del Sindaco p.t.,  
rapp.to e difeso ai fini del presente giudizio dall'avv. Giuseppe  
Gallenca del foro di Torino ed elett.te domic. presso il suo studio  
in Torino, Via XX Settembre n. 60 per procura speciale in calce

*[Handwritten signature]*



al ricorso in appello e come da deliberazione 27.1.2005 della  
Giunta Comunale di Alessandria

**APPELLATO e appellante in via incidentale**

**Oggetto: Licenziamento individuale del dirigente**

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:**

“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

Voglia l'On. Corte di Appello:

- riformare la sentenza di primo grado e, conseguentemente,  
dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal  
servizio, comminati in data 9.11.94 e 19.10.99, nei confronti  
dell'Ing. Pasino Vincenzo, dal Sindaco del Comune di  
Alessandria e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per  
giusta causa, notificato in data 07/04/2001, comminato nei  
confronti dell'Ing. Pasino Vincenzo, da parte del Sindaco del  
Comune di Alessandria;

- conseguentemente, reintegrare l'Ing. Pasino Vincenzo nel posto  
di lavoro, con condanna. da emettersi nei confronti del Comune  
di Alessandria, alla corresponsione del trattamento economico di  
spettanza, con conguaglio di quanto percepito, con rivalutazione  
ed interessi; con ulteriore condanna al risarcimento del danno, da  
liquidarsi in via equitativa, per perdita di professionalità in  
pregiudizio, del ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di primo e  
secondo grado.”



**Per l'appellato:**

“Voglia la Corte Ecc.ma, reiectis contrariis, rigettare l'appello dell'ing. Vincenzo Pasino, previo – occorrendo – accoglimento dell'appello incidentale che si propone con riferimento alla motivazione, condizionatamente alla circostanza che possa ritenersene la necessità al fine della conferma del decisum dell'impugnata sentenza.”

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza in data 20.4.2007/16.8.2007 il Tribunale di Alessandria respingeva il ricorso proposto da Pasino Vincenzo nei confronti del Comune di Alessandria. Con il quale il ricorrente chiedeva dichiararsi la illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati dal Sindaco nei suoi confronti in data 19.10.99 e 9.3.2001, nonché la illegittimità del recesso per giusta causa notificatogli il 7.4.2001, con le conseguenze di legge in punto riammissione in servizio e risarcimento dei danni. Proponeva appello il Pasino con ricorso depositato in data ; si costituiva il Comune di Alessandria che resisteva all'appello e proponeva a sua volta appello incidentale volto ad ottenere una diversa motivazione della reiezione delle domande del ricorrente. La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 20.11.2008 come da dispositivo in calce.




**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In fatto è pacifico che:





- Pasino Vincenzo, dirigente responsabile presso il Comune di Alessandria, a seguito di procedimento penale aperto nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 323, 317, 314 cpv., 326 c.p., veniva sospeso dal servizio, ai sensi dell'art. 91 comma 1 del dpr 10.1.1957 n. 3, con provvedimento n. 64 del 19.10.1999 del Sindaco, ratificato dalla Giunta Comunale con deliberazione in data 9.11.1994;
- All'esito del processo di primo grado, conclusosi con sentenza di condanna, il Sindaco lo sospendeva dal servizio ai sensi dell'art. 92 comma 1 del citato dpr 3/57 con decorrenza dal 10.11.1999 e fino alla sentenza definitiva;
- La sentenza di condanna del Tribunale veniva riformata in parte dalla Corte d'Appello, con dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione relativamente al reato di cui all'art. 326 c.p. e assoluzione per il reato di cui all'art. 317 c.p.; per gli altri reati (artt. 323, 81 e 479 c.p.) era stata confermata la condanna con rideterminazione della pena;
- A seguito del giudizio di Cassazione, veniva annullata la sentenza di appello senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 323 c.p. residuando così, con la sentenza definitiva, la condanna per il reato di cui all'art. 479 c.p. a dieci mesi di reclusione;





- Il sindaco di Alessandria, con decreto notificato in data 7.4.2001, aveva disposto il recesso dell'amministrazione comunale per giusta causa dal rapporto di lavoro de quo;

Alla luce di quanto sopra, il Pasino agiva in giudizio sia per far dichiarare la illegittimità del recesso, sotto due distinti profili -di forma, per essere il provvedimento, stato adottato da soggetto non competente, e di sostanza nel merito, difettando la giusta causa- sia per far dichiarare la illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare del 19.10.1999 perché sarebbe stata omessa la previa contestazione degli addebiti.

La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso osservando, sinteticamente, che il primo provvedimento di sospensione conteneva, sia pur sinteticamente, la contestazione degli addebiti, per quanto in quel momento era possibile stante la pendenza del procedimento penale; che anche il secondo provvedimento di contestazione era sostanzialmente sufficientemente motivato; che il potere di recedere dal rapporto di lavoro con il dirigente debba competere all'organo che ha la rappresentanza dell'Ente e, quindi, nel caso di specie, al sindaco, non potendo tale provvedimento essere irrogato da una autorità pari grado del soggetto sanzionato ed essendo il Pasino al vertice della dirigenza; che nel merito la giusta causa era chiaramente sussistente stante le

condotte del Pasino, per di più sanzionate con condanna penale e sentenza passata in giudicato.

Contesta tali argomentazioni l'appellante principale, con osservazioni che sono fondate ed accoglibili in punto illegittimità del licenziamento per essere stato irrogato da organo non a ciò deputato e, quindi, incompetente.

Anzitutto si deve premettere che è infondato il primo motivo di gravame: non si versa in ipotesi di bis in idem in quanto i fatti oggetto delle contestazioni, prima, e del recesso, poi, sono scaturiti dalla conoscenza della esistenza del procedimento penale e non possono aver rilievo eventuali atti o controlli disposti in precedenza sull'operato del dirigente stesso.

E' invece fondata la censura di cui al secondo punto di impugnazione, vale a dire la violazione delle norme che impongono all'Ente pubblico la previa individuazione dell'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari, cosa che non risulta essere stata fatta.

E' pacifico, come si è detto, che il provvedimento di recesso è stato adottato dal Sindaco del comune di Alessandria, al pari dei provvedimenti sospensivi precedenti.

Per quanto riguarda questi ultimi, si osserva quanto segue.

In primo grado il ricorrente Pasino chiedeva (cfr. conclusioni) dichiararsi la illegittimità dei provvedimenti di sospensione del 19.10.1999 e del 9.3.2001; in appello il Pasino -





appellante- chiede dichiararsi la illegittimità dei provvedimenti di sospensione del 9.11.1994 e del 19.10.1999: il primo dei due non era stato oggetto di ricorso in primo grado e, pertanto, concretizza una domanda nuova, mentre non viene più contestata la illegittimità del provvedimento sospensivo del 2001 antecedente il licenziamento.

Per quanto riguarda il provvedimento di sospensione del 19.10.1999, come risulta dai documenti prodotti, esso è stato adottato formalmente dal Sindaco ma "sentita la Giunta", per cui, al pari del precedente provvedimento (oggetto di ratifica successiva) si deve ritenere che il provvedimento sia stato adottato dall'Organo competente.

Venendo invece al provvedimento di recesso, si osserva quanto segue.

E' pacifico che esso è stato adottato dal Sindaco.

E' altrettanto pacifico che, come già affermato da questa Corte in altre pronunce (cfr. per tutte sent. 238/06 in causa n. r.g. 2041/05 Cicotero/Comune Torino, udienza del 14.2.2006), ai sensi del d.lgs. 29/93 come trasfuso nella legge 165/01 art. 55, competente alla irrogazione di tutti i provvedimenti disciplinari è l'apposito ufficio per i procedimenti disciplinari che ogni amministrazione ha l'onere e l'obbligo di istituire.

Il suddetto art. 29 del d.lgs. 29/93 (già in vigore al momento della irrogazione della sanzione del recesso) stabilisce espressamente che "...ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione".

Non risulta che presso il comune di Alessandria fosse stato istituito tale ufficio, né si può ritenere che esso dovesse automaticamente identificarsi con il Sindaco in difetto di costituzione espressa.

Soccorrono in tal senso le seguenti considerazioni.

L'appellato indica, a tal proposito, l'art. 45 del proprio "regolamento degli uffici e dei servizi", ma tale indicazione non appare congrua.

Il suddetto articolo 45, in effetti, recita: "l'adozione delle misure sanzionatorie di cui al precedente articolo è di competenza del Sindaco, sentita la Giunta e il Direttore Generale, ove esista, ovvero il Segretario Generale".

Il richiamato "precedente articolo", vale a dire l'art. 44, si occupa del "collocamento in disponibilità" conseguente alla revoca dell'incarico dirigenziale "per fattispecie non comportanti la sanzione del licenziamento", mentre le





sanzioni disciplinari sono individuate ed indicate dall'articolo 43, che non viene affatto richiamato dal citato articolo 45.

In ogni caso tale regolamento non opera in alcun modo quella individuazione ed istituzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari voluto prima dal d.lgs. 29/93 e poi dalla legge 165/01.

In altro punto della memoria dell'appellato si menziona un "apposito regolamento" che avrebbe individuato nel sindaco l'ufficio competente, ma di tale regolamento non vi è traccia né risulta essere mai stato prodotto, sicché si deve ritenere che tale ufficio non sia mai stato istituito.

Non è poi prevista, da nessuna norma di legge, la sostituzione automatica o l'equiparazione del sindaco all'eventuale ufficio non ancora istituito, per cui, in difetto di costituzione dell'ufficio "c.p.d." de quo, nessun organo legittimato ad instaurare procedimento disciplinare e ad irrogare le conseguenti sanzioni.

Al riguardo è stata estremamente chiara la S.C. che (sent. 2168 del 5.2.2004) ha affermato: "In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, quarto comma, del Dlgs 3 febbraio 1993 n. 29, trasfuso nell'art. 55 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (u.c.p.d.) il quale è anche l'organo competente



# ANCHE SOSP!?

alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza; né la previsione legislativa suscettibile di deroga ad opera della contrattazione collettiva, sia per l'operatività del principio gerarchico delle fonti, sia perché il terzo comma dell'art.59 cit. attribuisce alla contrattazione collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e l'entità delle sanzioni e non anche quella di individuare il soggetto competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare".

Ovviamente, stante la perfetta identità di disposizione normativa, le stesse considerazioni valgono per il disposto del sopra citato art. 59.

La acclarata illegittimità del recesso operato dal Comune di Alessandria assorbe, per le motivazioni esposte, ogni altro rilievo e comporta l'accoglimento della domanda principale formulata in primo grado con la conseguente condanna del comune di Alessandria a corrispondere al Pasino tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella del ripristino del rapporto di lavoro, con interessi.

La soccombenza comporta poi la condanna del comune appellato alla rifusione delle spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in accoglimento dell'appello principale,

dichiara la nullità del recesso per giusta causa impugnato;  
condanna il Comune di Alessandria a corrispondere le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella del ripristino del rapporto, con interessi;

condanna il Comune di Alessandria a rimborsare all'appellante principale le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per il primo, in € 3.800,00 e, per il presente, in € 4.590,00, di cui € 3.400,00 per onorari ed € 680,00 per diritti, oltre Iva e cpa.

Così deciso all'udienza del 20.11.2008

**IL CONSIGLIERE Estensore**

Dott. Giancarlo GIROLAMI

**IL PRESIDENTE**

Dott. Carlo PEYRON

consegnata in Cancelleria per la pubblicazione il 31.12.2008

IL CANCELLIERE C1  
Vincenza BUTTACI

CORTE D'APPELLO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO  
UFFICIO CANCELLERIA  
1 + 1 del dispositivo  
ALL'AVV. Lesia per conto di  
Paolino Vuicenzo  
TORINO, LI 24-11-08

IL CANCELLIERE  
fdo Buttaci

Depositato alla Cancelleria della Sez. Lavoro  
della Corte di Appello di Torino

IL 9 GEN. 2009  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C1  
Vincenza BUTTACI



È copia - estratto - conforme all'originale  
per uso ufficio notifica.

Torino 15 GEN. 2009



IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
(Anna AZZOLINA)

La sottoscritta comparsa per la condanna del  
appellato alla rifusione delle spese processuali del presente  
giudizio, liquidate come da dispositivo

Viso l'art. 437 c.p.c.,  
in accoglimento dell'appello principale,  
dichiara la validità del ricorso per giusta causa impugnato;  
condanna il Comune di Alessandria a corrispondere le  
refrazioni della data del licenziamento a quella del ripristino  
del rapporto con interessi;  
condanna il Comune di Alessandria a rimborsare all'appellante  
principale le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per  
il primo, in € 3.800,00 e per il presente, in € 4.250,00, di cui €  
3.400,00 per onoranze ed € 850,00 per diritti, oltre Iva e c.p.a.

Così deciso all'unanimità del 20/1/2009

IL PRESIDENTE  
Dot. Carlo PRYOR

IL CONSIGLIERE ESTERNO  
Dot. Giancarlo CIRIO AMI

consegnata in Cancelleria per la pubblicazione il 31/12/2008

IL CANCELLIERE DI  
Vincenzo BERTAGGI

Espresso alla Cancelleria delle Corti  
della Corte di Appello di Torino  
il 15 GEN 2009

CORTE D'APPELLO DI TORINO  
ALL'AVV. FASIO per conto del  
Comune di Alessandria  
TORINO il 14/11/08  
IL CANCELLIERE  
G. Cirio

**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno 2009 ed alli

Istante l'Avv. Manuela Lessio nell'interesse dell'Ing. Vincenzo Pasino.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Alessandria, ho notificato copia del retro esteso provvedimento a:

**AVV. GIUSEPPE GALLENCA, con studio in Torino - Via XX Settembre n. 60**, per il mezzo del servizio postale ai sensi di legge.

AL. 2113/2009

CRON. 127645V

R.G. ....

UFFICIALI GIUDIZIARI  
UFFICIO UNICO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

COMUNE DI AL  
tempore, corrente

RELATA DI NOTIFICA

ivi a mani di

Richiesto come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Alessandria ho notificato copia del presente atto a Comune di Al residente-domiciliato in ..... Via ..... mediante consegna a mani

a mani di Dot. Sprucolo C.  
che si incarica della consegna  
Alessandria, **23 MAR. 2009**

L'Ufficiale Giudiziario  
Dot.ssa Cristina Figundio  
Ufficiale